

8675/2/98

REV 2

LIMITE

PESC	137
COARM	13
COMER	62
ECO	181
UD	67
ATO	66

**CODICE DI CONDOTTA DELL'UNIONE EUROPEA
PER LE ESPORTAZIONI DI ARMI**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

BASANDOSI sui criteri comuni concordati nei Consigli europei di Lussemburgo e di Lisbona rispettivamente nel 1991 e 1992,

RICONOSCENDO la particolare responsabilità che incombe agli Stati esportatori di armi,

RISOLUTI a fissare norme comuni rigorose che dovrebbero essere considerate come base minima per la gestione e la limitazione dei trasferimenti di armi convenzionali da parte di tutti gli Stati membri e a rafforzare lo scambio delle pertinenti informazioni al fine di raggiungere una maggiore trasparenza,

RISOLUTI a impedire l'esportazione di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o l'aggressione internazionale o contribuire all'instabilità regionale,

DESIDEROSI nel quadro della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) di rafforzare la cooperazione e di promuovere la convergenza per quanto attiene all'esportazione di armi convenzionali,

PRENDENDO ATTO dei provvedimenti complementari adottati nei confronti dei trasferimenti illeciti, attraverso il suo programma per la prevenzione e la lotta contro il traffico illecito di armi convenzionali,

RICONOSCENDO l'intenzione degli Stati membri di mantenere un'efficiente industria della difesa, che costituisce un elemento della loro base industriale e del loro sforzo di difesa,

RICONOSCENDO che gli Stati hanno il diritto di trasferire mezzi di autotutela, in conformità del diritto di autotutela riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite,

HANNO ADOTTATO il seguente codice di condotta e le seguenti misure operative:

CRITERIO 1

Rispetto degli impegni internazionali degli Stati membri, segnatamente le sanzioni decretate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU e quelle decretate dalla Comunità, gli accordi concernenti la non proliferazione ed altre materie, nonché gli altri obblighi internazionali

Una licenza di esportazione dovrebbe essere rifiutata ove l'approvazione sia incompatibile con, fra l'altro:

- a) gli obblighi internazionali degli Stati membri e i loro impegni a rispettare misure di embargo sulle armi adottate da ONU, OSCE e UE;
- b) gli obblighi internazionali degli Stati membri in virtù del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, della convenzione sulle armi batteriologiche e tossiniche e della convenzione sulle armi chimiche;
- c) gli impegni degli Stati membri nell'ambito del Gruppo "Australia", del regime di controllo della tecnologia relativa ai missili, del Gruppo dei fornitori nucleari e dell'intesa di Wassenaar;
- d) l'impegno degli Stati membri a non esportare sotto qualsiasi forma mine terrestri anti-persona.

CRITERIO 2

Rispetto dei diritti dell'uomo nel paese di destinazione finale

Dopo aver valutato la posizione del paese destinatario nei confronti dei pertinenti principi stabiliti dagli strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo, gli Stati membri:

- a) non rilasceranno licenze di esportazione qualora esista un rischio evidente che i beni oggetto della prevista esportazione possano essere utilizzati a fini di repressione interna;
- b) saranno particolarmente attenti e vigili nel rilascio di licenze, che sarà effettuato caso per caso e tenendo conto della natura delle attrezzature, a paesi in cui i competenti organi dell'ONU, del Consiglio d'Europa o l'Unione europea abbiano registrato gravi violazioni dei diritti umani.

Al riguardo, per attrezzature che possono essere utilizzate a fini di repressione interna si intendono, fra l'altro, le attrezzature in relazione alle quali sussistono prove dell'impiego, da parte dell'utilizzatore finale proposto, delle medesime o di attrezzature di tipo analogo a fini di repressione interna o per le quali è legittimo supporre una diversione dell'uso finale dichiarato o dell'utilizzatore finale dichiarato a fini di repressione interna. Conformemente al paragrafo 1 delle misure operative, si esaminerà attentamente la natura delle attrezzature, in particolare se esse sono destinate ad essere utilizzate a fini di sicurezza interna. Per repressione interna si intendono, fra l'altro, la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti, le esecuzioni sommarie o arbitrarie, le sparizioni, le detenzioni arbitrarie e altre gravi violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali definiti nei pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo, compresa la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

CRITERIO 3

Situazione interna del paese di destinazione finale in termini di esistenza di tensioni o conflitti armati

Gli Stati membri non autorizzeranno esportazioni che possano provocare o prolungare conflitti armati o aggravare tensioni e conflitti in corso nel paese di destinazione finale.

CRITERIO 4

Mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionali

Gli Stati membri non rilasceranno licenze di esportazione qualora esista un rischio evidente che il destinatario previsto utilizzi i beni di cui si chiede l'esportazione a fini di aggressione contro un altro paese o per far valere con la forza una rivendicazione territoriale.

Nel valutare tali rischi, gli Stati membri terranno conto tra l'altro:

- a) dell'esistenza o della probabilità di un conflitto armato fra il paese destinatario e un altro paese;
- b) di una rivendicazione territoriale nei confronti di un paese vicino che il paese destinatario abbia in passato tentato o minacciato di far valere con la forza;
- c) della probabilità che l'attrezzatura sia usata per scopi diversi da quelli legittimi di sicurezza nazionale e difesa del paese destinatario;
- d) della necessità di non pregiudicare in modo significativo la stabilità della regione.

CRITERIO 5

Sicurezza nazionale degli Stati membri e dei territori le cui relazioni esterne rientrano nella competenza di uno Stato membro, e sicurezza nazionale dei paesi amici e alleati

Gli Stati membri terranno conto degli aspetti seguenti:

- a) effetto potenziale delle prospettate esportazioni sui loro interessi in materia di difesa e sicurezza e su quelli dei paesi amici o alleati e di altri Stati membri, pur riconoscendo che tale fattore non può incidere sull'osservanza dei criteri relativi al rispetto dei diritti dell'uomo e alla pace, sicurezza e stabilità regionali;
- b) rischio di utilizzazione dei beni in questione contro le loro stesse forze o quelle di paesi amici, alleati o di altri Stati membri;
- c) rischio di decompilazione o trasferimento di tecnologia non desiderato.

CRITERIO 6

Comportamento del paese acquirente nei confronti della comunità internazionale, segnatamente per quanto riguarda la sua posizione in materia di terrorismo, la natura delle sue alleanze e il rispetto del diritto internazionale

Gli Stati membri terranno conto, fra l'altro, dei comportamenti del paese acquirente per quanto concerne:

- a) il suo sostegno o incoraggiamento del terrorismo e della criminalità organizzata internazionale;
- b) il suo adempimento di impegni internazionali, in particolare riguardo al non ricorso alla forza, compresi gli impegni relativi alle norme umanitarie internazionali applicabili ai conflitti internazionali e non internazionali;
- c) il suo impegno per la non proliferazione e altri settori del controllo degli armamenti e del disarmo, in particolare firma, ratifica e attuazione delle pertinenti convenzioni in materia di controllo degli armamenti e di disarmo, di cui alla lettera b) del criterio 1.

CRITERIO 7

Esistenza del rischio che l'attrezzatura sia sviata all'interno del paese acquirente o riesportata a condizioni non ammissibili

Nel valutare l'impatto della prevista esportazione sul paese importatore e il rischio che i beni esportati possano essere sviati verso un utilizzatore finale non accettabile si terrà conto degli aspetti seguenti:

- a) legittimi interessi di difesa e sicurezza interna del paese destinatario, compresa la partecipazione ad iniziative di mantenimento della pace a livello di ONU o di altre organizzazioni;
- b) capacità tecnica del paese destinatario di utilizzare l'attrezzatura;
- c) capacità del paese destinatario di esercitare un efficace controllo delle esportazioni;
- d) rischio di riesportazione o sviamento delle armi verso organizzazioni terroristiche (necessità, in questo contesto, di prestare particolare attenzione alle attrezzature nel settore dell'antiterrorismo).

CRITERIO 8

Compatibilità delle esportazioni di armi con la capacità tecnica e economica del paese destinatario, tenendo conto che gli Stati dovrebbero essere in grado di soddisfare le loro legittime esigenze in materia di sicurezza e difesa con una diversione minima di risorse umane ed economiche per gli armamenti

Gli Stati membri valuteranno, alla luce delle informazioni provenienti da fonti pertinenti, quali le relazioni del Programma di sviluppo delle Nazioni unite (PSNU), della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), del Fondo monetario internazionale (FMI) e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), se la prospettata esportazione ostacoli gravemente lo sviluppo sostenibile del paese destinatario. In questo contesto esamineranno i livelli relativi di spesa nel settore militare e in quello sociale di detto paese, tenendo conto anche di eventuali aiuti dell'Unione europea o di aiuti bilaterali.

MISURE OPERATIVE

1. Ciascuno Stato membro valuterà le domande di licenza d'esportazione di attrezzature militari che gli pervengono, caso per caso, basandosi sulle disposizioni del codice di condotta.
2. Il codice di condotta lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare politiche nazionali più restrittive.
3. Gli Stati membri diffonderanno attraverso i canali diplomatici i dati delle licenze rifiutate in virtù del codice di condotta riguardanti attrezzature militari, integrandoli con una spiegazione delle ragioni del rifiuto della licenza. I dati da trasmettere sono riportati nel progetto di modello che figura nell'allegato. Prima di rilasciare una licenza che sia stata rifiutata da un altro o da altri Stati membri per un'operazione sostanzialmente identica nei tre anni precedenti, uno Stato membro consulta lo Stato o gli Stati membri che hanno rifiutato il rilascio. Qualora, dopo aver effettuato le consultazioni, lo Stato membro decida comunque di rilasciare la licenza, esso ne informa lo Stato o gli Stati membri che l'avevano negata, fornendo una motivazione dettagliata.

La decisione di trasferire o rifiutare di trasferire un qualsiasi elemento di attrezzatura militare resta di competenza esclusiva di ciascuno Stato membro. Si considera che vi sia rifiuto di licenza se lo Stato membro ha negato l'autorizzazione di vendita effettiva o esportazione fisica dell'elemento di attrezzatura militare in questione, mentre in caso contrario la vendita o la conclusione del contratto avrebbero avuto luogo. A tal fine un rifiuto notificabile può, conformemente alle procedure nazionali, includere il rifiuto di autorizzare l'avvio di negoziazioni o una risposta negativa ad una formale indagine iniziale in merito a un'ordinazione specifica.

4. Gli Stati membri manterranno riservati tali decisioni di rifiuto e tali consultazioni e non li utilizzeranno per trarne vantaggi a fini commerciali.
5. Gli Stati membri si adopereranno per la pronta adozione di un elenco comune delle attrezzature militari oggetto del codice di condotta, basato su elenchi simili esistenti sul piano nazionale e internazionale. Nel frattempo, il codice di condotta sarà applicato sulla base di elenchi di controllo nazionali comprendenti, se del caso, elementi di elenchi internazionali pertinenti.
6. I criteri previsti nel codice di condotta e la procedura di consultazioni di cui al punto 3 delle misure operative si applicheranno anche ai prodotti a duplice uso specificati nell'allegato 1 della direttiva 94/942/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, quando vi sia motivo di ritenere che i loro utilizzatori finali siano le forze armate o le forze di sicurezza interna o entità simili del paese destinatario.
7. Per ottimizzare l'efficacia del codice di condotta gli Stati membri opereranno, nel quadro della PESC, per rafforzare la cooperazione e promuovere la convergenza nel settore delle esportazioni di armi convenzionali.
8. Ciascuno Stato membro trasmetterà in via riservata agli altri Stati membri una relazione annuale sulle sue esportazioni nel settore della difesa e su come esso ha applicato il codice di condotta. Tutte le relazioni saranno discusse in una riunione annuale nel quadro della PESC. La riunione inoltre esaminerà il funzionamento del codice di condotta, individuerà gli eventuali miglioramenti necessari e sottoporrà all'approvazione del Consiglio una relazione consolidata basata sui contributi degli Stati membri.

(1) GU L 367, del 31.12.1994, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 98/232/PESC (GU L 92, del 25.3.1998, pag. 1).

9. Gli Stati membri, se del caso, procederanno, nell'ambito della PESC, a una valutazione congiunta della situazione dei possibili o effettivi destinatari delle esportazioni di armi provenienti dagli Stati membri, alla luce dei principi e criteri del codice di condotta.
10. Si riconosce che, ove opportuno, gli Stati membri possono anche tener conto dell'effetto delle esportazioni prospettate sui loro interessi economici, sociali, commerciali e industriali, ma tali fattori non pregiudicheranno l'applicazione dei criteri summenzionati.
11. Gli Stati membri si adopereranno al massimo per incoraggiare altri Stati esportatori di armi ad aderire ai principi del presente codice di condotta.
12. Il presente codice di condotta e le misure operative sostituiscono i precedenti criteri comuni elaborati nel 1991 e 1992.

Dati da notificare

..... (nome dello Stato membro) si prega di informare i partner del seguente rifiuto ai sensi del codice di condotta dell'UE:

Paese di destinazione:

Breve descrizione delle attrezzature, comprese la quantità e, se del caso, le specifiche tecniche:.....

Destinatario proposto:

Utilizzatore finale proposto (se diverso):

Motivi del rifiuto:

Data del rifiuto:
